

## CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA

27 febbraio 1986, n. 21

**(Conferma T.A.R. Sicilia – Catania, 22 aprile 1985 n. 357 e 17 luglio 1985 n. 893).**

*È possibile derogare al principio generale della validità del voto quando sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore solo in presenza di segni di riconoscimento che siano inequivocabilmente tali anche per la loro preordinazione. Non necessariamente, però, un segno grafico apposto sulla scheda al di fuori dell'espressione del voto costituisce segno di riconoscimento.*

*Omissis.*

DIRITTO. - I ricorsi in appello vanno riuniti stante la loro connessione.

La questione sulla quale il Consiglio è chiamato a pronunciarsi concerne la validità o meno della scheda annullata dalla 13ª sezione elettorale, recante l'espressione di voto in favore della lista n. 4 - ..., contenente le relative preferenze negli appositi spazi riservati alla lista stessa, ma segnata, nella quasi totalità della superficie riservata alla lista n. 1 - ... e alla lista n. 2 - ..., da una leggera traccia a matita avente una forma indefinibile, ma approssimativamente assimilabile (v. verbale di verifica) ad una sorta di lettera L o I, o ad un numero quale il 21.

Da siffatta traccia gli appellanti, resistenti in primo grado, pretenderebbero di inferire che la scheda porti segni tali da rilevare l'intendimento dell'elettore di farsi riconoscere avuto riguardo peraltro al fatto che detta traccia si nota anche con una forma approssimativa di X nella parte destra superiore in prossimità della piegatura della scheda stessa, nel riquadro riservato alla lista n. 5 - ... ed altro analogo segno si nota a tergo della scheda in linea trasversale sulla lettera A della parola «Comunale».

Non ritiene il Collegio che tali segni nel loro leggerissimo, quasi impercettibile tracciato, possano integrare quelle scritture o quei segni che ai sensi dell'art. 49 T.U. 28 agosto 1960 n. 3 abbiano caratteristiche così inequivocabili da dare l'assoluta ed inoppugnabile certezza che effettivamente l'elettore abbia voluto infrangere la segretezza del voto.

I primi giudici, uniformandosi ai principi ormai consolidati in materia nella giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questo stesso Consiglio di Giustizia amministrativa (si rinvia per tutte alla dec. n. 2/82) hanno censurato l'annullamento operato dal seggio elettorale della scheda in contestazione, presentando questa la inequivoca volontà dell'elettore di votare la lista ... con una chiara sovrapposizione di croce sul relativo contrassegno e con una altrettanto inequivoca indicazione delle preferenze rivolte in favore del candidato ... (ancorché indicato «...») e degli altri due candidati della stessa lista ... portanti i nn. 13 e 18.

Il legislatore in ossequio al superiore principio della sovranità popolare di cui il voto è espressione, ha ammesso la validità della scheda ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore (art. 49 legge cit.), comminando solo in via d'eccezione la nullità dei voti laddove le schede contengano segni grafici tali che per la loro evidente mancanza di causalità o per la loro evidente estraneità all'espressione del voto facciano concludere in modo incontrovertibile non solo nel senso della loro obiettiva riconoscibilità, ma anche nel senso della loro soggettiva preordinazione al riconoscimento.

In questa prospettiva, come questo stesso Consiglio ha avuto già modo di precisare in altre occasioni (v. dec. cit. n. 2/82) è il «favor voti» che deve ispirare il giudice non potendo ad un qualsivoglia segno grafico al di fuori della espressione del voto attribuirsi il preordinato intendimento dell'elettore di farsi riconoscere.

Segni pertanto che per la loro estrema incertezza indichino come nella specie una scarsa o scarsissima dimestichezza dell'elettore con la scrittura, non possono né debbono condurre senz'altro alla invalidità della scheda che il legislatore solo in via del tutto eccezionale prevede laddove sussista la inoppugnabile preordinazione dell'elettore di infrangere il principio della segretezza del voto.

Nel caso in esame gli incerti ed appena accennati segni molto probabilmente dovuti a mera casualità o a scarsa dimestichezza dell'elettore con la matita o ad insicuri movimenti della mano dipendenti forse dall'anzianità dell'elettore stesso) non possono condurre a ravvisare la invalidità della scheda che, occorre ripetere, il legislatore commina solo in casi eccezionali e di inoppugnabile evidenza.

Né segni di così tenue marcature come quelli in esame possono valere ad inficiare la chiara manifestazione di voto espressa in favore della 4ª lista - ...

Siffatto ricorso, a prescindere dall'eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso dagli appellati, è privo di consistenza, atteso che la detta scheda, come peraltro è emerso dalla compiuta verifica, presenta un chiaro voto espresso in favore della lista - ...

Contiene invero altro segno assimilabile approssimativamente al numero 6 o alla lettera C, nello spazio riservato ad altra lista (...), ma è questo un segno che per gli stessi principi dianzi richiamati, non è tale da infrangere la segretezza del voto e da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere.

Né tale segno, come pretenderebbero gli appellanti, può inficiare la univocità dell'espressione di voto.

Il segno apposto con netta marcatura a croce sul simbolo della lista 4ª - ... non lascia adito a dubbi circa la effettiva volontà dell'elettore di votare in favore dell'anzidetta lista, mentre il segno ancorché letto come n. 6, apposto nel riquadro riservato alla lista n. 6 - ... in quanto interpretabile come voto di preferenza sarebbe privo di ogni effetto, sicché la chiara ed inequivoca scelta del contrassegno ... lascia valido il voto in favore di quest'ultima lista.

Conclusivamente dunque le impugnate sentenze che tra loro si integrano, non meritano censura e gli appelli vanno conseguentemente respinti.

*Omissis.*